



**CCNI – Welfare aziendale
(art.55 CCNL del 26 maggio 2022)**

***"RIPARTIZIONE DELLO STANZIAMENTO PER
INTERVENTI ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2024"***

Sottoscritto il 25 settembre 2024 in Roma

In data 25 settembre 2024, le delegazioni sottoscrivono il seguente Accordo.

PER L'INPS

Il Presidente
della delegazione trattante

Il Direttore Generale

Il Direttore Centrale
Risorse Umane

Il Direttore Centrale Organizzazione

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di Gestione

Il Direttore Centrale Formazione e
Accademia INPS

Il Direttore Regionale per la Calabria

Il Direttore Regionale Toscana

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

CONFINTESA FP

FED. CONFSAL UNSA

FLP

USB PI

FEMEPA

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

CIDA FC

DIRSTAT FIALP UNSA

UNADIS

Interventi assistenziali a favore del personale Anno 2024

STANZIAMENTO DA BILANCIO PREVENTIVO 2024

capitolo 4U1206081	FONDO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE	€ 19.094.007,06
di cui		
4U1206081-01	sussidi straordinari, borse di studio e contributi per attività culturali	€ 8.570.101,79
4U1206081-04	polizza sanitaria	€ 10.523.905,27

IPOTESI RIPARTIZIONE STANZIAMENTO 2024

Beneficio	budget
POLIZZA SANITARIA (ex art. 46 CCNL 1994/1997)	*9.200.000,00
BORSE DI STUDIO	2.950.000,00
SUSSIDI STRAORDINARI	5.404.007,06
CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI	1.540.000,00
TOTALE	19.094.007,06

*fabbisogno complessivo stimato al 1° luglio 2024.

POLIZZA SANITARIA

Tenendo conto della consistenza del personale in servizio, si prevede per l'esercizio 2024 un fabbisogno pari a circa € 9.200.000,00.

I pagamenti, già effettuati, risultano essere:

- € 289.909,41 a titolo di regolazione premio annualità 01.07.2023 – 30.06.2024 semestre luglio-dicembre 2023;
- € 4.153.841,09 a titolo di premio 2° rata dell'annualità 01.07.2023 – 30.06.2024 semestre gennaio-giugno 2024;

Si dovrà provvedere, altresì, al pagamento della regolazione premio semestre gennaio-giugno 2024 e al pagamento del premio per il semestre assicurativo 01.07.2024 - 31.12.2024.

Pertanto, considerato che il bilancio preventivo 2024 prevede lo stanziamento di € 10.523.905,27 alla voce 04 del capitolo 4U1206081, si provvederà allo storno delle attese somme residue a favore della voce 01 dello stesso capitolo.

BORSE DI STUDIO

È destinato l'importo di € 2.950.000,00 per l'indizione di n. 2 concorsi finalizzati alla valorizzazione ed al sostegno della formazione nell'anno 2023/2024, mediante la concessione di borse di studio agli studenti di scuola secondaria di 2° grado ed universitari, sulla base del merito conseguito nell'anno scolastico o accademico 2022/2023. Per entrambi i concorsi, a parità di punteggio complessivo, l'ordine di precedenza nella graduatoria sarà stabilito in base al reddito complessivo del nucleo familiare del dipendente attestato con valore ISEE più basso.

Saranno bandite complessivamente n. 5.000 borse di studio, così suddivise:

- a) per il concorso 1, sono previste n. 3.100 borse per un importo *pro capite* di € 450,00. Saranno ammessi a partecipare gli studenti iscritti alla scuola secondaria di II grado (corsi di durata non inferiore a cinque anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore) che abbiano riportato un requisito di merito pari ad almeno 6,5/10 ovvero la votazione di almeno 70/100 per il superamento dell'esame di maturità. Le domande in possesso dei requisiti saranno accolte secondo l'ordine di priorità stabilito dalla graduatoria fino all'integrale soddisfazione delle richieste presentate dagli studenti che hanno attestato un requisito di merito pari ad almeno 7/10. Le domande dei candidati in possesso di un requisito di merito tra 6,5 e 6,99/10 saranno soddisfatte nei limiti della disponibilità di fondi residui mediante scorrimento della graduatoria ed utilizzazione di eventuali eccedenze di budget relative al concorso 2;
- b) per il concorso 2, riferito al merito accademico (punteggio minimo 30, calcolato sulla base dei crediti conseguiti e dei voti riportati), saranno assegnate n. 1.900 borse di studio, per un importo *pro capite* di € 800,00. Nel caso in cui lo studente nell'anno di conseguimento del diploma di laurea entro i termini regolari del relativo corso, non raggiunga il punteggio minimo previsto sulla base degli esami residuali sostenuti, si potrà derogare al punteggio minimo sopra indicato a condizione che lo studente abbia conseguito il diploma di laurea con punteggio pari o superiore a 105/110.

Per ciascuna tipologia di concorso, ogni studente potrà ottenere la borsa per un massimo di cinque volte (il limite è aumentato a 6 volte per gli studenti iscritti ad istituti di istruzione secondaria di II grado e a corsi di laurea a ciclo unico la cui durata legale sia stabilita in 6 anni).

Le disposizioni applicative, ai fini della richiesta del suddetto beneficio, saranno contenute nel Bando di Concorso per la concessione di Borse di Studio per valorizzazione ed il sostegno della formazione nell'anno 2023/2024.

Il concorso è riservato ai figli fiscalmente a carico, nell'anno 2024, dei dipendenti INPS.

Sono, altresì, ammessi a partecipare alla selezione gli studenti che, avendo conseguito il titolo di studio (diploma di maturità ovvero titolo accademico di 1° o 2° livello) negli anni 2023 o 2024, non siano più fiscalmente a carico del genitore dipendente nell'anno 2024 a seguito dell'ingresso nel mondo del lavoro, purché non risultino titolari, nel predetto anno, di un reddito da lavoro superiore al trattamento minimo INPS maggiorato del 30% né di redditi di altra natura.

SUSSIDI STRAORDINARI

Sono concessi sussidi straordinari per gli eventi di seguito elencati:

1	Motivi di salute del dipendente e dei familiari a carico
2	Cure odontoiatriche e/o ortodontiche del dipendente e dei familiari a carico
3	Morte del coniuge o di un figlio
4	Matrimonio o unione civile del dipendente
5	Nascita e adozione figli del dipendente
6	Morte del genitore del dipendente
7	Crollo o gravi lesioni della casa di abitazione del dipendente e del proprio nucleo familiare, provocati da eventi calamitosi
8	Separazione divorzio o tutela diritti dei figli minori nati al di fuori del matrimonio del dipendente
9.1	Furto di autoveicoli e motoveicoli del dipendente o familiare convivente e a carico
9.2	Furto con effrazione in appartamento adibito ad abitazione principale del dipendente e del suo nucleo familiare
10	Perdita del posto di lavoro del coniuge del dipendente
11	Difesa legale di figli minori del dipendente vittime di molestie e/o bullismo

1. **motivi di salute del dipendente e dei familiari a carico**, il sussidio viene concesso, in presenza di patologie documentate, nella misura massima di € 2.500,00 e nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2024, qualora risultino non inferiori a € 100,00.

Concorrono a determinare il predetto limite minimo per l'accesso al sussidio esclusivamente le spese ritenute ammissibili ai fini della concessione dello stesso. A tal fine si fa riferimento alla somma delle spese ammissibili inserite in ciascuna domanda presentata dal richiedente per sé stesso e per i familiari a carico.

Le istanze dovranno essere suffragate, oltre che da giustificativi di spesa, da idonea documentazione medica, che attesti la diagnosi certa o presunta e la prescrizione delle prestazioni e dei dispositivi/beni/servizi acquistati per le cui spese si richiede il sussidio.

Viene applicata l'elevazione del tetto massimo di importo concedibile ad € 5.000,00, nei casi di gravità individuati mediante acquisizione di idonei atti, quali verbali medico legali INPS in corso di validità, comprovanti il riconoscimento delle seguenti condizioni:

- handicap grave ai sensi dell'articolo 3, co. 3 della Legge 104/92;
- invalidità civile uguale o superiore 74% (in analogia con i requisiti per il diritto all'assegno di assistenza fino all'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia e per il diritto all'Ape sociale);
- cecità totale o parziale;
- sordità totale o ipoacusia pari o superiore a 75 decibel di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 hertz nell'orecchio migliore.

La congruità delle richieste e il requisito di gravità vengono verificati, in via sperimentale, principalmente sulla base della documentazione prodotta. In merito a casi dubbi o controversi, verrà acquisito specifico parere medico legale da parte della Commissione medica appositamente istituita presso il CGML.

Il limite di € 5.000,00 può essere elevato fino a € 9.000,00 in caso di eventuale residuo di budget.

Possono essere ammesse al sussidio le spese delle tipologie di seguito elencate e che non siano oggetto di indennizzo diretto o indiretto a carico della polizza sanitaria integrativa stipulata dall'Istituto in attuazione dell'art. 46 del CCNL 94/97, di altre polizze sanitarie e di altri organismi pubblici:

- a. visite specialistiche;
- b. esami diagnostici e di laboratorio – con riferimento alle tipologie incluse nell'allegato F della vigente convenzione di polizza sanitaria integrativa stipulata da ASDEP – verranno rimborsate esclusivamente le franchigie documentate;
- c. interventi chirurgici – con riferimento alle tipologie incluse nell'allegato E della vigente convenzione di polizza sanitaria integrativa stipulata da ASDEP – verranno rimborsate esclusivamente le franchigie documentate;
- d. terapie riabilitative – verranno rimborsate esclusivamente spese rimaste a carico del dipendente a seguito di documentate applicazioni di

franchigie e scoperti da parte dell'aggiudicatario della vigente convenzione di polizza sanitaria integrativa stipulata da ASDEP;

- e. accertamenti e cure dei disturbi psichiatrici, dei disturbi evolutivi specifici e dei disturbi psichici in genere;
- f. protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti a seguito di prescrizione medica attestante la patologia correlata;
- g. farmaci di classe A e H (classificazione AIFA);
- h. lenti correttive correlate a difetti visivi documentati da misurazione del visus; verranno rimborsate le relative fatture di spesa, comprensive di montatura – fino ad un importo massimo complessivo di € 150,00. Il predetto limite di rimborso sarà elevato a € 800,00 nei casi di grave vizio refrattivo – con riferimento al deficit del visus a distanza e/o a permanenza uguale o superiore a 7 diottrie ed esplicitamente attestato dallo specialista oculista – e in presenza di gravi patologie oculari necessitanti l'uso di lenti;
- i. ausili alla mobilità, prescritti da un medico specialista e inerenti a gravi patologie/disabilità che abbiano determinato menomazioni funzionali permanenti in ambito motorio, inclusi adattamenti ai veicoli destinati alla guida dei titolari di patente speciale o al trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria – fino ad un importo massimo complessivo di € 2.000,00;
- j. interventi di adeguamento, prescritti da un medico specialista e inerenti a gravi patologie/disabilità che abbiano determinato menomazioni funzionali permanenti, finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche ed a favorire la fruizione dell'abitazione di residenza dei soggetti disabili.
- k. acquisto di presidi acustici, prescritti da un medico specialista – fino ad un importo massimo complessivo di € 1.000,00;
- l. acquisto ausili tecno-informatici, prescritti da un medico specialista e rivolti a facilitare cura, riabilitazione, autosufficienza e possibilità di integrazione dei soggetti disabili – fino ad un importo massimo complessivo di € 350,00;
- m. acquisto di presidi/sistemi di postura e antidecubito prescritti da un medico specialista, fino ad un importo massimo complessivo di € 800,00;
- n. trasferte per sottoporsi a prestazioni sanitarie o ricoveri presso strutture site in località distanti dal luogo di residenza in misura pari o superiore a

250 Km; ferma restando la non rimborsabilità delle spese di vitto e trasporto locale, verranno valutate le spese di viaggio e pernottamento, riferite al soggetto stesso e ad un eventuale accompagnatore (in caso di figli minori sono ammessi entrambi i genitori) – fino ad un importo massimo complessivo di € 2.000,00. Tale tipologia di rimborso è destinata esclusivamente alle ipotesi di spesa correlate alle condizioni previste per l'elevazione dell'importo massimo concedibile a € 5.000,00, a patologie pediatriche e oncologiche, nonché a interventi chirurgici e relativi follow up;

- o. la parte di retta riconducibile alle spese mediche, paramediche e riabilitative di assistenza specifica, in caso di ricovero/soggiorno di un disabile in istituti di assistenza, comunità, centri residenziali;
- p. retribuzione corrisposta in relazione ad assistenza domiciliare (contratto di lavoro domestico/badante livelli CS e DS), nei casi di condizione di infermità fisica o mentale grave, comprovata da verbale medico legale di riconoscimento di indennità di accompagnamento;
- q. spesa sostenuta per il versamento dei contributi previdenziali in relazione ad assistenza domiciliare (contratto di lavoro domestico/badante livelli CS e DS), nei casi di condizione di invalidità o handicap, comprovata da verbale medico legale;
- r. trattamenti correlati a infertilità – fino ad un importo massimo complessivo di € 1.000,00.

Saranno valutate nello specifico ulteriori casistiche di spesa, quali quelle inerenti a difetti fisici preesistenti, e/o per le quali il richiedente il sussidio possa documentare reiezione da parte della società assicuratrice (per motivazioni non imputabili al dipendente) o scoperto di spesa a seguito di rimborso parziale.

Pertanto, le spese mediche coperte dalla polizza ASDEP saranno ammesse a sussidio solo a condizione che il dipendente si sia attivato per la richiesta di rimborso c/o la società assicuratrice e nei limiti di quanto non rimborsato.

Tale condizione obbligatoria non verrà applicata con riferimento alle spese fatturate fino al 30 settembre 2024.

Il budget complessivo per i sussidi di cui al presente punto è pari ad € 2.250.000,00, salve eventuali integrazioni per avanzo di fondi.

2. **Cure odontoiatriche e/o ortodontiche effettuate dal dipendente e dai familiari a carico.**

Il sussidio verrà determinato secondo misure percentuali di rimborso in ragione degli scaglioni di spesa, come di seguito elencate, applicando, altresì, la franchigia di € 250,00:

- da € 250,01 a € 1.500,00 per una quota pari al 100%;
- da € 1.500,01 a € 3.000,00 per una quota pari al 50%;
- da € 3.000,01 per una quota pari al 20%.

In ogni caso, il sussidio non potrà eccedere l'importo di € 2.000,00.

Al fine del computo della franchigia e del sussidio si fa riferimento alla totalità delle spese inserite in ciascuna domanda presentata dal richiedente per sé stesso e per i familiari a carico.

Saranno ammesse al beneficio esclusivamente le spese che non siano oggetto di indennizzo a carico della polizza sanitaria integrativa stipulata dall'Istituto in attuazione dell'art. 46 del CCNL 94/97, di altre polizze sanitarie e di altri organismi pubblici e privati.

Il budget per i sussidi di cui al presente punto è pari ad € 2.550.000,00.

In caso di incapienza di budget, le somme spettanti saranno proporzionalmente decurtate.

3. **morte del coniuge o di un figlio** avvenuta nel 2024: fino a € 2.000,00, nei limiti delle spese sostenute, previa presentazione di documentazione di spesa;
4. **matrimonio o unione civile** (ai sensi della Legge n. 76 del 26 maggio 2016), contratti dal dipendente nel 2024: € 700,00;
5. **nascita e adozione figli**, avvenuta nel 2024: € 700,00. Il contributo è incumulabile con il sussidio educativo;
6. **morte del genitore** avvenuta nel 2024: fino a € 400,00, nei limiti delle spese sostenute, previa presentazione di documentazione di spesa; se il genitore era fiscalmente a carico, l'importo massimo è elevato fino a € 600,00;
7. **crollo o gravi lesioni della casa di abitazione del dipendente e del proprio nucleo familiare, provocati da eventi calamitosi**, dichiarati tali dalle autorità competenti ai sensi dell'art.24 Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, o gravi eventi comunque non imputabili al richiedente, verificatisi nel 2024, che abbiano comportato spese, non oggetto di rimborso ai sensi di specifiche disposizioni emanate in

conseguenza degli eventi in questione: fino ad € 2.500,00 elevabili ad € 7.500,00 ove la casa risulti di proprietà, in relazione alle prime spese urgenti, salvo integrazione da determinare a fine esercizio sulla base delle disponibilità residue, nei limiti delle spese documentate;

8. **separazione, divorzio o regolamentazione dei diritti dei figli minori** nati al di fuori del matrimonio, formalizzati in via consensuale o giudiziale nel 2024: fino a € 1.500,00, nei limiti delle spese legali sostenute dal dipendente, previa presentazione di documentazione di spesa.

Per ciascuna delle tre tipologie di procedimenti sopra riportati e con riferimento a medesimi soggetti coinvolti, il sussidio viene concesso *una tantum* nella vita del dipendente;

9. **furti** verificatisi nel 2024: nei limiti di seguito specificati, per la parte non coperta da polizza assicurativa. Le ipotesi rilevanti sono le seguenti:

9.1 **furto di autoveicoli e motoveicoli**: fino a € 700,00, nei limiti del valore commerciale dei veicoli, a condizione che gli stessi non siano assicurati per furto.

Gli autoveicoli e i motoveicoli dovranno risultare intestati al dipendente o a familiare convivente e a carico. Per il furto di veicoli di cui non sia possibile individuare il valore commerciale, sarà erogato un sussidio di € 500,00 per gli autoveicoli e di € 250,00 per i motoveicoli. Sono esclusi auto e motoveicoli d'epoca.

9.2 **furto con effrazione in appartamento** adibito ad abitazione principale del dipendente e del suo nucleo familiare: fino a € 700,00 nei limiti della spesa sostenuta per la sostituzione dei beni danneggiati dallo scasso, constatato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

10. **perdita lavoro del coniuge del dipendente**, avvenuta nel corso del 2024 per cause non imputabili al lavoratore: fino a un massimo di € 1.300,00. Qualora si sia beneficiato delle indennità previste a tutela dello stato di disoccupazione, l'importo massimo concedibile è pari a € 650,00.

Il sussidio è concesso:

- per i rapporti di lavoro dipendente iniziati almeno un anno prima della cessazione e a condizione che lo stato di disoccupazione permanga per almeno quattro mesi continuativi. Non costituisce "causa non imputabile" la scadenza del termine previsto dal contratto di lavoro a tempo determinato;
- per le attività di lavoro autonomo/piccolo imprenditore iniziate almeno due anni prima della cessazione, che risultino cessate nel registro d'impresa e/o per le quali risulti chiusa la partita IVA, a condizione che lo stato di inattività/disoccupazione permanga per almeno quattro mesi continuativi.

11. **difesa di figli minori vittime di molestie e/o bullismo**: il sussidio è concesso a seguito di sentenza definitiva emanata nel 2024 e non potrà eccedere l'importo di € 1.500,00, nei limiti delle spese legali sostenute.

I sussidi straordinari, con la sola eccezione dell'evento n. 6 "morte di un genitore" di cui al predetto elenco, potranno essere richiesti dal dipendente per eventi/spese riferiti, oltre che a sé stesso, esclusivamente ai seguenti familiari a carico: coniuge non legalmente ed effettivamente separato e figli, anche adottivi.

Ai familiari a carico sono equiparati i figli non fiscalmente a carico del genitore richiedente in quanto orfani titolari di pensione di reversibilità dell'altro genitore.

Le richieste di sussidio straordinario, che dovranno riferirsi ad eventi verificatisi nell'anno 2024 (con esclusione dei sussidi ai punti 1 e 2, per i quali si richiede che la documentazione di spesa sia stata emessa nel 2024), saranno soddisfatte secondo i criteri sopra indicati.

Ciascun dipendente può accedere a tutte le tipologie di sussidio, la cui somma non potrà eccedere il totale, nell'anno di riferimento, di € 9.500,00.

Per le causali soggette a budget (motivi di salute, cure odontoiatriche), qualora l'importo stanziato si rilevasse inadeguato rispetto al fabbisogno, lo stesso potrà essere incrementato attingendo dalle risorse residue destinate alle causali non soggette a budget predefinito, dando priorità alla causale "motivi di salute".

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI

Gli interventi in oggetto sono erogati in relazione ai figli dei dipendenti, in servizio nell'anno 2024 sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, fiscalmente a carico del dipendente.

I benefici sono altresì erogati ai:

- minori in affidamento preadottivo o affidamento breve (provenienti da situazioni di disagio familiare), disposto con sentenza del Tribunale dei minori;
- minori stranieri che, nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza (DPCM n. 535/1999), siano temporaneamente ospiti presso famiglie di dipendenti, con approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Comitato Minori Stranieri.

In caso di incapienza del budget assegnato, i benefici saranno erogati secondo il seguente ordine di priorità: contributi per la frequenza di asili nido; assegni di studio; sussidi educativi e contributi per soggiorni. In particolare, dopo aver soddisfatto per intero le richieste di contributo per asilo nido e assegno di

studio, si procederà, per le ultime due tipologie di benefici, alla riduzione proporzionale degli importi.

Asili nido

Per la frequenza di asili nido e micro-materne nell'anno educativo 2024/2025, da parte di minori di età compresa tra 0 (nati entro il 31 dicembre 2024) e 3 anni, è erogato un contributo pari ai 2/3 della spesa sostenuta, e comunque non superiore a € 500,00. In relazione alle disponibilità residue, il limite potrà essere aumentato.

Il contributo – che non potrà essere concesso per la frequenza, con retta agevolata, degli asili aziendali INPS o di altro Ente pubblico – non è cumulabile con la fruizione di ogni altra analoga provvidenza, ivi inclusi i sussidi educativi di cui al punto 3.

Con riferimento al bonus asilo nido (art. 1, c. 355, legge n. 232, dell'11.12.2016), il beneficio potrà essere richiesto, per le rette non oggetto di rimborso mediante lo stesso bonus, fino a concorrenza del contributo massimo previsto.

a) Sussidi educativi

- Contributo di € 240,00 *pro-capite* ai figli dei dipendenti dell'Istituto di età compresa tra 0 (nati entro il 31 dicembre 2024) e 11 anni, ovvero tra 0 (nati entro il 31 dicembre 2024) e fino al quinto anno della scuola primaria, a prescindere dall'età per l'anno scolastico 2024/2025.

Per i bambini che non hanno ancora raggiunto l'età dell'obbligo scolastico, il sussidio è concesso a prescindere dall'iscrizione ad istituti per l'infanzia. Il beneficio è incompatibile con il contributo per la frequenza di asili nido.

- Contributo di € 340,00 *pro-capite* agli studenti di scuola secondaria di 1° grado, a prescindere dall'età, per l'anno scolastico 2024/2025.

b) Assegni di studio

L'assegno di studio è concesso ai figli dei dipendenti dell'Istituto, in presenza di diagnosi di disturbi evolutivi, di apprendimento o di patologie di grave entità che incidono sul rendimento scolastico, tutte le ipotesi devono essere comprovate da verbali medico legali di riconoscimento delle condizioni di invalidità/handicap o da certificazioni medico specialistiche rilasciate da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN.

Il beneficio viene erogato come di seguito specificato:

- € 450,00 per l'iscrizione, nell'anno scolastico 2024/2025, alla scuola secondaria di 2° grado, pubblica o privata, o a centri di formazione o addestramento professionale finalizzati all'inserimento sociale;
- € 800,00 per l'iscrizione, nell'anno accademico 2024/2025, a istituti universitari o parauniversitari abilitati a rilasciare, al termine del corso di studi, un titolo accademico avente valore legale.

Per ciascuna delle due predette tipologie di assegno, può essere concesso un numero massimo di otto benefici.

I richiedenti del suddetto assegno non potranno concorrere alle borse di studio per la valorizzazione e il sostegno della formazione nell'anno 2024/2025.

c) Contributi per soggiorni

Il contributo viene erogato, per la partecipazione a soggiorni in età prescolare da 0 a 5 anni, soggiorni diurni, soggiorni climatici, soggiorni di studio in Italia e all'estero, ai dipendenti che autonomamente abbiano inviato i propri figli presso Strutture autorizzate o Centri specializzati per le iniziative di cui sopra, previa presentazione di documentazione dell'avvenuto pagamento, comprensiva del periodo di riferimento e della specifica dei servizi forniti, dalla quale sia possibile rilevare il nome del dipendente e del figlio partecipante:

- **soggiorni in età prescolare** (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.2019 e il 31.12.2023): per un importo massimo di € 600,00 e nei limiti della spesa sostenuta. Si precisa che il contributo non può essere richiesto per la frequenza estiva dei nidi aziendali;
- **soggiorni diurni** (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.2009 e il 31.12.2018): per un importo massimo pari a € 400,00 e nei limiti della spesa sostenuta;
- **soggiorni settimanali** (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.2009 e il 31.12.2018): con pernottamento in località diversa da quella di residenza, per un importo massimo pari a € 500,00 e nei limiti della spesa sostenuta;
- **soggiorni studio** (studenti nati nel periodo compreso tra il 1.1.2006 e il 31.12.2018): con pernottamento in località diversa da quella di residenza, finalizzati alla frequenza di corsi di studio per un importo massimo pari a € 550,00, e nei limiti della spesa sostenuta.

Alla domanda per la concessione di tale ultimo contributo dovrà essere allegato, oltre alla ricevuta dell'avvenuto pagamento, il diploma o l'attestato di fine corso ovvero, qualora gli stessi non siano previsti, un certificato di frequenza del corso.

I suddetti contributi possono essere concessi per una sola tipologia di soggiorno per ciascun figlio. Non saranno corrisposti contributi per soggiorni effettuati con uno o entrambi i genitori.

Si precisa, inoltre, che tutti i soggiorni devono essersi svolti nel periodo compreso tra il primo giorno utile dopo la chiusura delle scuole e l'ultimo giorno utile prima della riapertura delle stesse (vacanze estive, natalizie e pasquali), relativamente al calendario scolastico previsto in ciascuna Regione.

Il termine della frequenza relativa alla scuola dell'infanzia (da 0 a 5 anni) è fissato, in via generale, al 30 giugno.

Tale data, in virtù del principio dell'autonomia organizzativa e didattica, previsto dalla delibera regionale, può subire delle variazioni che dovranno essere debitamente autocertificate.

I contributi saranno comunque contenuti entro l'importo di spesa effettivamente sostenuto, se inferiore ai singoli importi indicati per ciascuna iniziativa.

Per i figli disabili/invalidi, a prescindere dai limiti di età previsti per le diverse tipologie, il contributo massimo, relativo al soggiorno effettuato, sarà elevato di quattro volte e, comunque, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta.

NORME COMUNI A TUTTI I BENEFICI ASSISTENZIALI

Premesso che le disposizioni applicative che regolano la presentazione delle domande e l'erogazione dei benefici di cui al presente Accordo saranno contenute nei relativi bandi ed avvisi, si evidenziano di seguito alcune regole comuni a tutti i benefici.

a) Parametro ISEE

L'importo dei benefici sarà erogato tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti, il cui indicatore sintetico, omogeneo e confrontabile è costituito dalla certificazione ISEE.

Sono costituite, al riguardo, le seguenti 3 fasce ISEE, in relazione alle quali viene determinato l'importo del sussidio:

scaglioni ISEE		importi concedibili
fino a € 57.000,00		intero importo spettante
da € 57.000,01	fino a € 72.000,00	85% dell'importo spettante
da € 72.000,01	fino a € 87.000,00	75% dell'importo spettante
oltre € 87.000,01		65% dell'importo spettante

b) Pluralità di benefici/beneficiari

Nel caso in cui i richiedenti, facenti parte dello stesso nucleo familiare ovvero legati da vincoli di parentela, siano entrambi dipendenti dell'Istituto o di altro Ente che eroga il contributo in forma analoga, i benefici spettano una sola volta. In particolare, i benefici per i quali è richiesta la presentazione di documentazione di spesa – qualora la stessa sia riferita al medesimo evento e risulti intestata a più dipendenti – saranno erogati in proporzione alla spesa sostenuta da ciascun soggetto avente diritto, ma l'importo del sussidio non potrà eccedere complessivamente il limite massimo previsto per la fattispecie considerata.

Con riferimento ai benefici richiesti per i figli, laddove i genitori siano entrambi dipendenti dell'Istituto, la domanda potrà essere presentata da uno solo di essi. Qualora i genitori siano legalmente separati o divorziati, ovvero non coniugati e non componenti la stessa famiglia anagrafica, potranno richiedere di comune accordo che l'importo del contributo sia erogato per ognuno nella misura del 50%.

In caso di mancato accordo si seguiranno i seguenti criteri:

- i benefici concessi sulla base della spesa effettivamente sostenuta saranno erogati al dipendente intestatario della relativa documentazione;
- i sussidi educativi, i sussidi straordinari per nascita figlio, le borse e gli assegni di studio saranno liquidati nei confronti del genitore affidatario ovvero – in caso di affido condiviso – al genitore convivente con il figlio.

c) Compatibilità tra benefici

I benefici assistenziali non sono cumulabili con analoghe provvidenze, erogate dall'Istituto, dallo Stato e da altri Enti o Amministrazioni pubbliche e private. Si fa eccezione, in relazione al beneficio "borsa di studio", per i contributi percepiti per la partecipazione al progetto Erasmus.

d) Documentazione di spesa

Per i benefici per i quali occorra produrre documentazione probatoria a supporto della domanda, la documentazione medesima dovrà essere presentata in copia digitalizzata e conforme all'originale.

Con riferimento ai benefici concessi su rendicontazione di spesa, la stessa deve avvenire mediante presentazione di fatture quietanzate intestate al dipendente.

Qualora il soggetto erogatore della prestazione o servizio non sia tenuto secondo la legge ad emettere fattura, dovrà essere prodotto un documento equipollente che attesti tutti gli elementi essenziali ai fini della concessione dei benefici.

Con riferimento ai benefici per spese mediche e odontoiatriche, si ritiene sufficiente l'intestazione al beneficiario/paziente, qualora trattasi di familiare a carico.

e) Utilizzo del budget

Il budget assegnato con il presente Accordo a ciascuna delle categorie/tipologie di benefici ricompresi nella voce 01 sarà destinato prioritariamente alla soddisfazione delle domande risultate accoglibili per ciascuna fattispecie, con eventuale riduzione proporzionale degli importi in caso di incapienza.

Qualora il budget previsto a copertura di specifiche tipologie di beneficio risulti insufficiente rispetto al fabbisogno massimo delle richieste pervenute, si procederà alla liquidazione prudenziale degli importi spettanti nella misura percentuale garantita dalle somme disponibili.

A consuntivo della liquidazione nei termini sopra illustrati, si provvederà ad erogare eventuali conguagli mediante utilizzo di ulteriori somme che dovessero residuare a seguito dell'istruttoria e della verifica dei requisiti di concessione.

f) Ripartizione residui

Eventuali somme che, all'interno della voce 01 del capitolo di competenza, risulteranno residue per una categoria di benefici in seguito alla soddisfazione delle domande pervenute saranno destinate all'incremento del budget previsto per altre categorie interessate da incapienza.

Qualora in nessuna categoria di benefici risulti un'incapienza di budget, gli eventuali residui saranno ripartiti a seguito di apposito Accordo con le OO.SS.